

D.D.S. n. 286 /2023

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO

C.F. 80012000826

L'Ingegnere Capo

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge ed il regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

VISTI gli articoli 93, 98 e 99 del T.U. delle disposizioni di legge sulle Opere

Idrauliche, approvato con R.D. 25/07/1904 n. 523 e ss.mm.ii.;

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D.

11/12/1933 n. 1775 e ss.mm.ii. nonché il regolamento 14/08/1920, n. 1285;

VISTO l'art. 19, comma 6 bis, della L.R. del 27/04/1999, n. 10 come integrato

dall'art. 11 della L.R. 15/05/2013, n. 9;

VISTO l'art. 3 della L.R. n. 8 del 08/05/2018, di istituzione dell'Autorità di Bacino del

Distretto Idrografico della Sicilia con il quale le competenze in materia di difesa del

suolo e di tutela delle acque sono transitate presso la stessa Autorità;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto stabilito dal precitato Art. 3 della L.R. n.

08/05/2018, il rilascio delle autorizzazioni di cui agli Artt. 93 e seguenti del T.U. n.

523/1904 rientra fra i profili di competenza della Autorità di Bacino del Distretto

Idrografico della Sicilia;

VISTA l'istanza pervenuta tramite pec in data 08/07/2023 inoltrata dalla Società

e-distribuzione S.p.A., con Sede legale in Via Ombrone, 2 - 00198 Roma, Partita IVA 15844561009 e Codice Fiscale 05779711000, iscritta nel R.E.A. di Roma al n. 922436, assunta al protocollo di questo Ufficio al n° 104105 in data 20/07/2022, intesa ad ottenere la concessione per l'attraversamento del corso d'acqua denominato "Vallone Carbonara" in corrispondenza del punto (I-08), appartenente al Demanio Idrico Fluviale della Regione Siciliana, ricadente nel territorio comunale di Petralia Sottana (PA), Foglio di mappa n. 24 Particelle n. 165, 345.

VISTO il N.O. Idraulico n° 200 del 08/01/2021, rilasciato dal Servizio 4 – Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica, Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, che autorizza con prescrizioni le opere per l'attraversamento del corso d'acqua denominato "Vallone Carbonara" nel territorio comunale di Petralia Sottana (PA) e le relative opere di protezione e salvaguardia;

VISTA la scheda di valutazione Tecnico - Estimativa, protocollo n. 165809 del 07/12/2022 redatta con riferimento al 2022, epoca a cui si riferisce la valutazione, per la determinazione del canone annuo, individuato in € 108,81 (euro centotto/81);

VISTA la planimetria catastale ove si evince che le opere di cantiere ed attraversamento interessano l'area demaniale appartenente al Demanio Idrico Fluviale della Regione Siciliana, ricadente nel territorio comunale di Petralia Sottana (PA), Foglio di mappa n. 24 Particelle n. 165, 345;

VISTA la quietanza di pagamento di € 108,81 (euro centotto/81), a garanzia del pagamento dei canoni di cui all'art. 2 (cauzione), che il Concessionario ha già costituito tramite versamento al competente Cassiere Regione Siciliana effettuato in data 09/01/2023, con bollettino postale sul c/c 302901 - Codice bollettino:

300955510000085181;

VISTA la quietanza di pagamento di € 108,81 (euro centotto/81), del canone annuo per il 2023, tramite versamento al competente Cassiere Regione Siciliana effettuato in data 09/01/2023, con bollettino postale sul c/c 302901, Codice bollettino: 300955510000087613;

CONSIDERATO che la concessione, così come previsto dal seguente art. 2, ha validità dalla data della sua stipula, il pagamento del canone già effettuato, il cui importo è stato calcolato con riferimento ai parametri vigenti nel 2022 è da intendersi relativo al corrente anno 2023, che comunque è soggetto alle variazioni discendenti dalla pubblicazione dei dati ISTAT inerenti alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

VISTO l'allegato di progetto, ove vengono descritti dettagliatamente i lavori ed i manufatti di attraversamento previsti;

VISTA la nota della Società e-distribuzione S.p.A. datata 11/01/2023, assunta al protocollo in data 26/01/2023 al n. 12363, con la quale è stata integrata la documentazione mancante;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la Società e-distribuzione S.p.A., con Sede legale in Via Ombrone, 2 – 00198 Roma, Partita IVA 15844561009 e Codice Fiscale 05779711000, iscritta nel R.E.A. di Roma al n. 922436, risulta applicabile l'art.83, comma 3, lettera b) del Codice Antimafia, secondo cui la documentazione antimafia non è comunque richiesta per i rapporti fra soggetti pubblici ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui

all'art. 67 del medesimo codice;

VISTA la certificazione della Camera di Commercio;

CONSIDERATO che può essere rilasciata la concessione sopra indicata per anni 6

(sei) decorrenti dalla data di stipula del presente atto e che il canone annuo anticipato ammonta ad € 108,81 (euro centotto/81);

RITENUTO pertanto di poter rilasciare alla Società e-distribuzione S.p.A., con Sede legale in Via Ombrone, 2 - 00198 Roma, Partita IVA 15844561009 e Codice Fiscale 05779711000, iscritta nel R.E.A. di Roma al n. 922436, la concessione per l'occupazione di area del demanio fluviale per la realizzazione delle opere richieste.

D E C R E T A

Art. 1 Per i motivi espressi in premessa è assentito alla Società e-distribuzione S.p.A., con Sede legale in Via Ombrone, 2 – 00198 Roma, Partita IVA 15844561009 e Codice Fiscale 05779711000, iscritta nel R.E.A. di Roma al n. 922436, la concessione dell'attraversamento del corso d'acqua denominato "Vallone Carbonara" in corrispondenza del punto (I-08), appartenente al Demanio Idrico Fluviale della Regione Siciliana, ricadente nel Foglio di mappa n. 24 Particelle n. 165, 345 nel territorio Comunale di Petralia Sottana (Pa).

Art. 2 La concessione viene rilasciata per anni 6 (sei) successivi e continui decorrenti dalla data di stipula del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e verso il pagamento del canone annuo anticipato di € 108,81 (euro centotto/81) da adeguarsi ai successivi aggiornamenti ISTAT.

Art. 3 Il canone annuo di concessione dovrà essere versato in rate annuali anticipate a partire dal 2023, (determinato secondo quanto stabilito dall'art. 4 della L. 21/12/1961, n.1501, aumentato come previsto dall'art. 14, comma 2, del D.L.

02/10/1981, n. 546 e dall'art. 7 del D.M. 02/03/199, n. 258). Detto canone dovrà essere rivalutato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 24/12/1993, n. 537, così come richiamato dall'art. 19 della L.R. 27/04/1999, n. 10 e dovrà essere versato in rate annuali anticipate, e comunque entro il 30 maggio di ogni anno, mediante versamento sul c/c postale n. 302901, intestato a "Cassiere Regione Siciliana - Unicredit S.p.A. - Ufficio Provinciale di Palermo" con espressa indicazione, in corrispondenza della causale, dei dati identificativi, la motivazione del versamento e il riferimento della pratica, nonché la specifica evidenza della destinazione del versamento nel capitolo di entrata relativo n° 2622 - capo 12.

Il bollettino di versamento in originale dovrà essere trasmesso, pena la decadenza del Decreto di Concessione, a quest'Ufficio, entro il successivo 30 Giugno, con nota di accompagnamento con l'indicazione della pratica di riferimento.

Art. 4 L'Amministrazione Regionale provvederà allo svincolo ed alla restituzione della cauzione all'avente diritto soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'Amministrazione stessa ed il Concessionario i rapporti di qualsiasi specie derivanti dalla concessione e non esistano danni o cause di danni possibili, imputabili al Concessionario, oppure a terzi per il fatto dei quali il Concessionario debba rispondere.

L'Amministrazione ha diritto di valersi dell'accennata cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

Art. 5 Il bene viene concesso nello stato in cui si trova attualmente. Il Concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, e le contribuzioni e gli obblighi di qualsiasi natura gravanti sul bene.

stesso esonerando l'Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da qualsiasi causa conseguente l'utilizzo del bene dato in concessione.

Art. 6 La Ditta Concessionaria, non dovrà produrre danni agli argini, al letto del corsò d'acqua, alle proprietà private e comunque in caso di piogge eccezionali, la stessa dovrà provvedere, senza preavviso da parte di quest'Ufficio, alla rimozione delle opere mobili che impediscono il deflusso delle acque. Oltre alle sopra esposte indicazioni, la Ditta in questione è tenuta alla piena osservanza delle leggi e regolamenti sulle opere idrauliche.

Art. 7 Il Concessionario dovrà ritenersi decaduto dalla concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, anche prima della scadenza, qualora il medesimo:

- a) abbia sub-concesso il bene, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo;
- b) abbia mutato la destinazione del bene o, comunque ne abbia fatto un uso irregolare;
- c) si sia reso moroso nel pagamento del canone e dei servizi accessori a suo carico.

Art. 8 La violazione degli obblighi del rapporto di concessione comporta la revoca della concessione stessa e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

La revoca sarà comunicata al Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora si debba procedere al rilascio coattivo del bene, in seguito a revoca o decadenza della concessione, questo Ufficio procederà allo sfratto in via amministrativa, ai sensi dell'art. 823, comma 2, e dell'art. 828, comma 2, del codice

civile.

Art. 9 In caso di ritardato pagamento del canone saranno applicati gli interessi legali.

Art. 10 La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Art. 11 Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese senza richiedere o pretendere alcun risarcimento ed indennizzo per le spese sostenute, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e al ripristino dell'area demaniale oggetto della concessione, lasciando la stessa sgombra di materiali di risulta. In caso di inadempimento il Concedente vi provvederà direttamente, addebitando la spesa al Concessionario.

Art. 12 L'uso per la quale è concessa l'area demaniale non può essere diversa da quella sopra descritta, ed eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate.

Art. 13 La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi, è subordinata al possesso da parte del Concessionario, di ogni autorizzazione prevista dalle normative vigenti in materia.

Art. 14 Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o le modifiche delle opere realizzate, che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Art. 15 Essendo il contratto stipulato per un tempo determinato, non occorrerà perporre termine alla concessione, alcuna reciproca disdetta. Sarà cura però, del Concessionario comunicare rinunzia al Concedente.

Art. 16 Qualora il Concessionario fosse interessato al rinnovo dell'atto, dovrà

presentare istanza in bollo un anno prima della scadenza della concessione all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio.

Art. 17 Qualora la Prefettura segnalasse, in fase successiva al rilascio della concessione il venire meno dei requisiti di cui all'art.67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n°.159 e ss.mm.ii., la concessione sarà annullata.

Il Concessionario si avrà comunque l'obbligo a ripristinare a suo carico e spese, luoghi oggetto di concessione secondo le modificazioni effettuate e sotto la vigilanza dell'Amministrazione Concedente.

Art. 18 Sono fatti salvi tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione delle opere in argomento.

Art. 19 Per quanto non previsto nella presente concessione, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Art. 20 Il Concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il Concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 21 Tutte le spese inerenti la presente concessione, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del Concessionario.

Palermo, 06/03/2023

Il Dirigente dell'U.O. 1

(Ing. Giuseppe Troncale) 

L'Ingegnere Capo

(Ing. Giuseppe Nogara) 

Documenti allegati:

1. Piano Tecnico Interferenza corso d'acqua (I-08).